

Luigi Lacchè, Massimo Meccarelli

Paura in criminalibus: il problema penale tra sentimento umano e dinamiche sociali

1. *Un duplice inizio*

Questo primo Quaderno del Laboratorio di storia del penale e della giustizia segnala un duplice debutto: del Laboratorio nato nel 2018 e del primo numero monografico – pubblicato on-line e ad accesso libero¹ – che ne è il principale esito.

Il Laboratorio nasce da una pluralità di esperienze di studio e di insegnamento legate alla storia del diritto e della giustizia penale nel solco della riflessione condotta da Mario Sbriccoli (1941-2005), a lungo docente nell'Università di Macerata. È promosso da Luigi Lacchè, Massimo Meccarelli, Paolo Marchetti, Monica Stronati, Ninfa Contigiani e vuole offrire un nuovo “spazio” di elaborazione, ricerca e discussione a cadenza annuale.

È sotto gli occhi di tutti un fenomeno ambivalente: il diritto di punire è nelle società contemporanee al centro di politiche, dottrine e rappresentazioni; il sistema penale appare “in crisi”, gravato da scopi e indirizzi molteplici e contraddittorii. È dunque “centrale” ma, proprio per questo, suscita innumerevoli interrogativi e controversie. L'indebolimento della sovranità degli Stati ha contribuito a porre in discussione i confini e i caratteri dello *ius puniendi*. L'inflazione delle leggi sui reati e sulle pene svela l'ampiezza del problema ma denuncia al tempo stesso il carattere illusorio del “pan-punitivismo”. Il circolo vizioso tra allarme sociale, più o meno reale, populismo e rischio di strumentalizzazione politica del diritto penale è osservabile in molte delle società democratiche. In Italia, specie nell'ultimo anno, il populismo penale e

¹ Dal sito <riviste.unimc.it>. Questo primo numero del Quaderno è stato sottoposto a revisione dei membri del Comitato di Direzione. I numeri successivi verranno sottoposti a revisione esterna tra pari. Il prossimo Quaderno, 2/2020, ha come tema «Il dubbio. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su certezza, giustizia, *mass media* e diritto di punire».

la giustizia vendicativa hanno assunto caratteri che non hanno precedenti e rischiano di far regredire il “penale e la giustizia” fondati sul garantismo a fasi che sembravano superate dalla storia².

Il ricorso a paradigmi securitari, a regimi di eccezione e a radicali misure antiterrorismo (dall’ordine internazionale a quello interno) ha rimesso in discussione alcuni dei fondamenti dei sistemi penali liberal-democratici. Da un’altra prospettiva, di fronte a un diritto penale chiamato a “rassicurare” la collettività, a comunicare con le inquiete opinioni pubbliche attraverso il *medium* della pena come retribuzione, se, non talvolta, con “scarti simbolici” provenienti dal lessico arcaico della vendetta, si scorge un “paesaggio” che ci parla di una giustizia “diversa”, una giustizia riparativa che critica la pena come mero “raddoppio del male” e valorizza piuttosto la ricostruzione dei legami e della coesione comunitaria.

Gli “operatori” appaiono inquieti. La dottrina penalistica risente, non positivamente, di certi difetti tipici dell’iper-specializzazione e della frammentazione del “sistema” col rischio di perdere di vista le grandi questioni e le opzioni culturali di base. La distinzione un tempo rilevante, per la funzione sistematica strutturante che aveva, tra diritto penale sostanziale e processuale tende ad attenuarsi, facendo della questione penale anche, e per certi versi soprattutto, una questione di giustizia penale.

Il giudice “post-moderno” è chiamato in maniera crescente a dare “risposte” ai casi della vita in un ordinamento policentrico e multilivello nel quale il diritto si differenzia e si flessibilizza. Il sapere criminologico, chiamato alla “festa” dei *mass media*, sembra privilegiare talvolta il sensazionalismo e “nuove” scoperte che ripropongono vecchi temi. Il diritto penale appare, oggettivamente, più precario e meno efficace. Ma è in “crisi” il penale e/o la società che ne è portatrice e testimone? Siamo di fronte a cambiamenti davvero epocali o la “superficie” dei fenomeni ci inganna? È una crisi, un passaggio, una transizione? Quanta “innovazione” c’è in questa fase del penale che stiamo vivendo?

La dimensione storica, in quanto tale, non può offrire risposte a queste domande. Tuttavia, proprio di fronte alla complessità fenomenologica emergono molte ragioni che ci fanno avvertire la “necessità” e il desiderio di ritornare a riflettere, di più e meglio, sui fondamenti, sulle ragioni, sulle strutture profonde, sulla lunga durata, sulla storicità del “diritto di punire”. Di affiancare alla dimensione “tecnica” quella più propriamente “culturale”, in grado di contribuire alla “ricomposizione” di un mosaico le cui tessere, oggi, sembrano troppo disperse.

² Vedi ora l’analisi puntuale di E. Amodio, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Roma, Donzelli, 2019.

Per questo abbiamo pensato ad una pur modesta occasione – il Laboratorio, appunto – per riannodare i fili di una riflessione e di una discussione che vengono da lontano, dalla dimensione di “modernità” dei sistemi penali, per continuare a confrontare la dimensione giuridica nei termini di un dialogo critico e aperto con le scienze sociali e umane per ricostruire una visione larga e profonda del fenomeno penale. Pensiamo, in particolare, all’antropologia, alla storia, alla sociologia, alla filosofia, alle dottrine politiche, alla psicologia, per favorire una “visione integrata” del penale e della giustizia. «E` dunque l’approccio ‘plurale, dinamico ed integrato’ che permette allo storico di ‘vedere’ in tutta la sua rilevanza la specificità della ‘dimensione penale’ della vita associata ed il reale funzionamento dei sistemi penali storicamente rilevati. Intendo il loro concreto dispiegarsi nei fatti, e non soltanto la loro conformazione, quale è possibile desumere dalle norme e dalle dottrine»³.

Il «Laboratorio di storia del penale e della giustizia» consiste in un lavoro annuale di ideazione ed elaborazione per meditare la scelta di un tema capace di suscitare una riflessione trasversale e pluridisciplinare. Il Seminario finale che si svolge ogni anno nel mese di maggio⁴ è “orientato” da quattro relazioni affidate a studiosi non necessariamente provenienti dagli ambiti della storia del diritto e della giustizia criminale, del diritto e del processo penale, della criminologia. Questi ambiti sono ovviamente costitutivi del Laboratorio ma l’intenzione è di aprire e coltivare un confronto trasversale e stabile con altri saperi e altre discipline, con l’obiettivo di praticare l’integrazione e un confronto aperto e realmente interdisciplinare. L’obiettivo del Seminario è stimolare, attraverso le quattro relazioni-guida⁵, una approfondita discussione in grado di chiarire il lessico, i concetti, alcuni snodi fondamentali del macro-tema prescelto con l’obiettivo finale di sviluppare nuove linee di ricerca e un *focus* monografico da pubblicare nel Quaderno annuale.

2. Paure

Il primo Seminario – che si è svolto nei giorni 18 e 19 maggio 2018 – è quindi alla base di questo primo numero dedicato al tema polimorfico della paura, sentimento antico quanto l’uomo, “madre”⁶ e fonte primigenia di comportamenti e di azioni individuali e collettive (reazione, difesa, fuga, ti-

³ M. Sbriccoli, *Appunti per Introduzione*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, Giuffrè, 2009, t. II, p. 1312.

⁴ Nella Badia San Pietro, antica abbazia camaldolese del XII sec., annessa all’Hotel Monteconero, nella splendida cornice del parco naturale del promontorio del Conero (Sirolo, An).

⁵ Nella struttura dell’indice del Quaderno coincidono con i contributi della sezione “Passaggi”.

⁶ R. Balbi, *Madre paura: quell’istinto antichissimo che domina la vita e percorre la Storia*, Milano, Mondadori, 1985.

more, fobia, panico, angoscia, ansia, incertezza...), “prima” di vederla ben piantata, diremmo “applicata”, nel centro dei sistemi penali contemporanei sotto forma, appunto, di “governo della paura”⁷, di “cultura del controllo”⁸, di guerra alla criminalità e al “nemico”⁹, di “tolleranza zero”¹⁰, di populismo penale¹¹, di diritto penale emozionale, di politiche di sicurezza pubblica, specie in ambito urbano¹².

La storia culturale¹³ della paura ci dà conferme sul carattere “duraturo” di un sentimento umano che si colora però diversamente a seconda dei tempi e delle latitudini. Attorno al “nucleo duro” della paura si addensano “le paure” storiche: la morte, la guerra, le epidemie, le carestie, le catastrofi naturali, le rivoluzioni, i complotti, i crimini e i marginali, gli stranieri, le profezie, le voci e gli allarmi pubblici, il terrorismo...¹⁴

Nei gruppi e nelle società a-statali o pre-statali, tuttavia, le paure sembrano avere come primo punto di “attacco” la dimensione “irrazionale” e sovranaturale, magica e religiosa, le “credenze” che permeano i singoli e le comunità. Nelle società strutturate attorno a una qualche forma di “obbligazione politica” la paura individua nel rapporto stato di natura/società/potere¹⁵ il meccanismo generatore (benché non esclusivo) della “protezione” e quindi del “contrario” della paura, la “sicurezza”, la stabilità, l’ordine¹⁶. Il paradigma hobbesiano ha contribuito potentemente (e all’epoca con scandalo) a fondare l’idea stessa dell’obbligazione politica sulla coppia oppositiva paura (“*mutual fear*”)/soggezione¹⁷. Nel *Leviathan*, smentendo la tesi già esposta

⁷ J. Simon, *Il governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America*, Milano, Raffaello Cortina, 2008 (2007).

⁸ D. Garland, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Milano, Il Saggiatore, 2004 (2001).

⁹ A. Gamberini, R. Orlandi, *Diritto politico e diritto penale del nemico. Nuovo revisionismo penale*, Bologna, Monduzzi, 2007.

¹⁰ L. Wacquant, *Parola d’ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello stato penale nella società neoliberale*, Milano, Feltrinelli, 2000 (1999); A. De Giorgi, *Zero tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo*, Roma, Derive Approdi, 2000.

¹¹ H. Pratt, *Penal Populism*, New York, Routledge, 2007; S. Anastasia, M. Anselmi, D. Falcinelli, *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Padova, Cedam Wolters Kluwer Italia, 2015.

¹² M. Pavarini (a cura di), *L’amministrazione locale della paura: ricerche tematiche sulle politiche di sicurezza urbana in Italia*, Roma, Carocci, 2006.

¹³ J. Bourke, *Paura: una storia culturale*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

¹⁴ G. Lefebvre, *La grande paura del 1789*, Torino, Einaudi, 1973; P. Preto, *Epidemia, paura e politica nell’Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1987; L. Di Stadio, F. Tagliabue, *Paura terrore complotto: saggi sulla rivoluzione francese*, Firenze, Centro editoriale toscano, 1990; V. Fumagalli, *Paesaggi della paura: vita e natura nel Medioevo*, Bologna, il Mulino, 1994; J. Delumeau, *La paura in Occidente: secoli 14-18, la città assediata*, Torino, SEI, 1994; J. Delumeau, *Il peccato e la paura: l’idea di colpa in Occidente dal 13. al 18. secolo*, Bologna, il Mulino, 2006.

¹⁵ D. Zolo, *Sulla paura. Fragilità, aggressività, potere*, Milano, Feltrinelli, 2011.

¹⁶ R. Cornelli, *Paura e ordine nella modernità*, Milano, Giuffrè, 2008.

¹⁷ C. Ginzburg, *Rileggere Hobbes oggi*, in *Paura reverenza terrore. Cinque saggi di iconografia politica*, Milano, Adelphi, 2015, pp. 57 ss, per la traduzione che Hobbes fece di Tucidide sull’episodio

nel *De cive*, il sovrano giustiziere, investito di un super-diritto di punire, è il “residuo, unico e potenziato uomo-allo-stato-di natura, l’ultimo e necessario lupo”¹⁸. Il rispetto del patto sociale ha come motore primo “the terror of some punishment”.

Se Hobbes “secolarizza” la paura e ne fa la base stessa dell’origine del “Dio mortale”, lo Stato è diventato o, avrebbe dovuto diventare, il principale “titolare” delle politiche di sicurezza. Esso ha fondato la sua ragion d’essere e la sua pretesa all’obbedienza, dei sudditi prima e dei cittadini poi, sulla promessa di proteggerli dalla “mutual fear” e dai “rischi”. Ma questa legittimazione fondata sulla protezione appare sempre più minacciata proprio da quella “paura” da cui gli uomini avrebbero dovuto liberarsi.

La paura “liquida” nelle società contemporanee è diventata invece un sentimento pervasivo, se non costitutivo dei legami sociali. “La paura – ha osservato Zygmunt Bauman – è probabilmente il più sinistro dei tanti demoni che si annidano nelle società aperte del nostro tempo. Ma sono l’insicurezza del presente e l’incertezza sul futuro a covare e alimentare le nostre paure più tremende e meno sopportabili”¹⁹. La razionalizzazione della paura nella dimensione politica del potere fallisce di fronte allo “Stato dell’incolumità personale”. La paura (con tutti i suoi corollari e costellazioni concettuali), da fattore che genera “ordine sociale e politico”, si trasforma, proprio nella sfera del penale e della giustizia, in fattore legittimante che, di fronte alla crisi dello Stato sociale “protettore”, alimenta paure sempre più “globalizzate” legate all’immigrazione, al terrorismo internazionale, alle epidemie, alle crisi politiche locali e regionali. Il “principio di precauzione” ha debordato dal suo alveo naturale per diventare, da paradigma di protezione, uno strumento in mano a *lobbies* o agli stessi Stati per focalizzare le opinioni pubbliche su allarmi che si presume possano generare consenso²⁰.

Anziché perseguire le vie lunghe e complesse della coesione sociale e dell’interdipendenza culturale, la società insicura cerca e “trova” risposte nello Stato

della peste ad Atene e la situazione di *anomia* (*apeirgein* (tenere a freno) = *to awe* (incutere soggezione, “terrorizzare”). Cf. C. Galli, *La produttività politica della paura. Da Machiavelli a Nietzsche*, in *Filosofia politica*, XXIV, 1, 2010; P. Cappellini, *Der unheimliche Feind. Melancholia politica, terrore, diritto: il nemico totale come figura dell’“Inverted totalitarianism”*, in *Le regole dell’eccezione. Un dialogo interdisciplinare a partire dalla questione del terrorismo*, a cura di M. Meccarelli, P. Palchetti, C. Sotis, Macerata, eum, 2011, pp. 41-101.

¹⁸ G. Sorigi, *Quale Hobbes? Dalla paura alla rappresentanza*, Milano, FrancoAngeli, 1989, p. 83, pp. 161-176.

¹⁹ Z. Bauman, *Paura liquida*, Roma-Bari, Laterza, 2009 (2006), p. 160. Cf. anche Id., *Il demone della paura*, Roma-Bari, Laterza, 2014; Z. Bauman, C. Bordoni, *Stato di crisi*, Torino, Einaudi, 2015; C. Bordoni, *Stato di paura*, Roma, Castelvecchi, 2016.

²⁰ C.R. Sunstein, *Il diritto della paura: oltre il principio di precauzione*, Bologna, il Mulino, 2010. Sulle “filosofie della paura” v. E. Bazzanella, *Filosofie della paura: verso la condizione post-moderna*, Trieste, Asterios, 2012.

di sicurezza che è chiamato a “programmare” l'emergenza, con misure, dispositivi, “pacchetti”, penalizzando o ritornando ad assoggettare allo strumento penale o para-penale azioni e comportamenti *borderline* per lo più legati alla “paura dell'altro”²¹. Il rischio di “de-civilizzazione” di sfere importanti del penale e della giustizia – anche in paesi tradizionalmente solidi sotto il profilo dello Stato di diritto – non è remoto.

3. *Paura* in criminalibus

Appare attuale quindi l'esigenza di una riflessione più profonda – anche alla luce di un confronto interdisciplinare tra scienze giuridiche, sociali e umane – sulla paura e sul suo rilievo nella determinazione del problema penale. Il Quaderno, che qui brevemente presentiamo, offre alcuni percorsi organizzati in tre diverse Sezioni²².

I quattro contributi della prima sezione – *Passaggi* – prendono in considerazione la paura come fenomeno socio-culturale che funge da base pre-giuridica nel processo di determinazione dell'ambito di accadimento del diritto. Luca Scuccimarra analizza le sfere semantiche della paura, ricostruendole attraverso un itinerario storico-concettuale; le dialettiche della paura sociale, osservate da un punto di vista fenomenologico, sono invece oggetto di riflessione per Roberto Mancini; la concezione della violenza politica e del terrorismo nella cultura politica contemporanea viene illustrata nel contributo di Francesco Benigno; lo scritto di Roberto Cornelli studia, in chiave interdisciplinare, il valore politico della paura, osservandolo come dispositivo di strutturazione dei rapporti collettivi.

Gli altri studi raccolti nelle sezioni successive ribaltano l'approccio analitico, studiando la paura a partire dalle forme giuridiche che essa ha assunto e assume.

La sezione *Storie del diritto penale* si apre con due studi dedicati al pensiero giuridico dell'età moderna: Mario Piccinini si sofferma sul panico come categoria del politico; Emilia Musumeci invece studia, attraverso le dottrine del *veneficium*, la paura del *crimen occultum*. Gli altri scritti di questa sezione osservano il rapporto tra paura e diritto nell'esperienza giuridica contemporanea. Essi prendono in considerazione problemi ben esemplificativi di quel

²¹ F. Bilancia, F.M. Di Sciuillo, F. Rimoli (a cura di), *Paura dell'altro: identità occidentale e cittadinanza*, Roma, Carocci, 2008.

²² Al Seminario – oltre agli organizzatori e agli autori del presente Quaderno – hanno partecipato anche: Lina Caraceni (Università di Macerata), Giovanni Cazzetta (Università di Ferrara), Sergio Labate (Università di Macerata), Carlo Piergallini (Università di Macerata), Michel Porret (Università di Ginevra), Francesco Rotondo (Università di Napoli Federico II), Carlo Sotis (Università della Tuscia), Andrea Zorzi (Università di Firenze).

conflitto tra ordine e libertà²³, che caratterizza il dibattito penalistico del XIX e XX secolo. Floriana Colao ricostruisce i principali itinerari dottrinali e normativi attorno ad un tema antico e attualissimo come quello della legittima difesa, per coglierne i caratteri e i limiti nel dibattito più vicino a noi, mentre il saggio di Luigi Lacchè propone una rilettura storico-critica della categoria delle “classi pericolose” allo scopo di cogliere la dimensione fondatrice del rapporto tra paura, allarme sociale e il concetto penalistico di “pericolosità”. Gli altri saggi proiettano la questione su terreni collegati a quello penale, nel solco del paradigma securitario trattando i temi del controllo dell’immigrazione (Michele Pifferi), della rilevanza civilistica del timore (Giacomo Pace Gravina), e del rapporto tra processo penale e potere (Marco Miletta).

Nella sezione conclusiva (*Lessico e politica del diritto penale*), dedicata agli studi penalistici, vengono indagati ulteriori aspetti del rapporto tra diritto e paura. Ci si interroga sul mutamento delle prospettive di senso del diritto di punire negli scritti di Ombretta Di Giovine (che si confronta con recenti orientamenti emersi nel campo della psicologia cognitiva) e di Andrea Tripodi (che prende in esame il problema del populismo penale). Le ricadute sulle politiche criminali sono invece oggetto di studio nel saggio di Grazia Mannozi, che propone una sistematica della paura nel diritto penale e di Claudia Storti, che riflette, in prospettiva storica, sul suo uso politico.

Nel complesso gli scritti qui raccolti, illustrando diverse prospettive analitiche e con ciò moltiplicando i punti di vista sul complesso problema, hanno l’ambizione – come è negli intenti del Laboratorio e del Quaderno – di offrire al lettore una riflessione plurale e integrata, cercando di fornire materiali e strumenti in grado di stimolare, nello scenario di un presente incerto e contraddittorio, un sapere critico e una visione più ricca e articolata del fenomeno penale, tra storia, diritto e giustizia.

²³ M. Sbriccoli, *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia unita*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica*, a cura di A. Schiavone, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 147-232; Id., *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano*, in *Storia d’Italia. Annali*, 14 *Legge Diritto Giustizia*, Torino, Einaudi, 1998, pp. 485-551; L. Lacchè, *La giustizia per i galantuomini. Ordine e libertà nell’Italia liberale: il dibattito sul carcere preventivo (1865-1913)*, Milano, Giuffrè, 1990; F. Colao, *Il principio di legalità nell’Italia di fine Ottocento tra «giustizia penale eccezionale» e «repressione necessaria e legale [...] nel senso più retto e saviamente giuridico, il che vuol dire anche nel senso più liberale»*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 36, 2007, pp. 697-742.

